

**Legge**  
**sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti**  
 (del 5 novembre 1954)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 febbraio 1954 n. 472 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Norma generale**

**Campo di applicazione**

**Art. 1** Agli impiegati e ai docenti sottoposti alla legge del 24 novembre 1987 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti sono applicabili le norme di questa legge.

**Pianta e classificazione dei dipendenti**

**Art. 1a** <sup>[1]</sup> 1La pianta e la classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti e le relative modificazioni sono stabilite dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo, sulla base della descrizione e della valutazione di ogni singola funzione o categoria di funzioni.

2Sui cambiamenti significativi della classificazione dei dipendenti, il Consiglio di Stato discute con i rappresentanti del personale e informa il Gran Consiglio attraverso il rendiconto.

**Retribuzione**

**Art. 2** Gli impiegati e i docenti percepiscono annualmente gli stipendi, i supplementi e le indennità stabiliti negli articoli seguenti.

CAPITOLO I  
**Stipendi e indennità**

**Scala degli stipendi**

**Art. 3** <sup>[2]</sup> 1Le classi di stipendio dei dipendenti statali sono stabilite come segue:

Classe	Minimo	Aumento annuo	Massimo
B	-	fino al massimo previsto dalla legge onorari dei magistrati	
A	-		
39.	89 622.--	2636.--	127 169.--
38.	86 645.--	2389.--	122 483.--
37.	83 664.--	2275.--	117 796.--
36.	80 686.--	2161.--	113 112.--
35.	76 796.--	2048.--	107 514.--
34.	74 227.--	1934.--	103 239.--
33.	71 659.--	1820.--	98 967.--
32.	67 598.--	1707.--	93 197.--
31.	65 280.--	1707.--	89 173.--
30.	63 831.--	1593.--	84 537.--
29.	61 609.--	1593.--	80 724.--
28.	59 390.--	1593.--	76 910.--
27.	58 577.--	1593.--	74 505.--
26.	57 247.--	1545.--	72 697.--
25.	54 240.--	1424.--	68 483.--
24.	52 034.--	1343.--	65 471.--
23.	48 616.--	1324.--	61 859.--
22.	46 813.--	1204.--	58 850.--
21.	44 811.--	1123.--	56 041.--
20.	43 743.--	949.--	53 232.--
19.	43 058.--	797.--	51 023.--

18.	41 218.--	740.--	48 613.--
17.	39 015.--	740.--	46 410.--
16.	36 805.--	740.--	44 201.--
15.	35 197.--	740.--	42 593.--
14.	33 819.--	740.--	41 213.--
13.	32 400.--	740.--	39 795.--
12.	31 034.--	740.--	38 429.--
11.	29 668.--	740.--	37 065.--
10.	28 303.--	740.--	35 698.--

<sup>2</sup>Gli stipendi del cpv. 1 del presente articolo e l'indennità dell'art. 13 sono stabiliti in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo di 117.6 punti (dicembre 1982=100) e sono adeguati al rincaro secondo la legge speciale.

<sup>3</sup>In caso di orario ridotto lo stipendio e le indennità previste dalla presente legge sono calcolati in proporzione dell'attività prestata.

**Art. 3bis** ... [\[3\]](#)

### Supplementi di stipendio

**Art. 4** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può stabilire nel regolamento supplementi di stipendio per remunerare compiti assegnati temporaneamente e che eccedono quelli normalmente previsti. [\[4\]](#)

<sup>2</sup>I supplementi di stipendio non sono assicurabili a cassa pensioni. [\[5\]](#)

<sup>3</sup>... [\[6\]](#)

<sup>4</sup>Le indennità annuali di fr. 1120.-- e di fr. 2240.-- per le funzioni manuali, non soggette al rincaro, sono versate in dodici mensilità con lo stipendio mensile e sono assicurate alla Cassa pensioni. [\[7\]](#)

**Art. 5** ... [\[8\]](#)

**Art. 6** ... [\[9\]](#)

### Stipendio iniziale

**Art. 7** [\[10\]](#) <sup>1</sup>Lo stipendio iniziale è fissato all'atto di nomina e corrisponde al minimo della classe prevista per la rispettiva funzione.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è giustificato da circostanze speciali, come l'esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.

<sup>3</sup>Nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione, il Consiglio di Stato può stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione.

### Aumenti straordinari dei limiti di stipendio

**Art. 7a** [\[11\]](#) <sup>1</sup>Agli impiegati particolarmente meritevoli non iscritti nelle classi A o B il Consiglio di Stato può:

- a) aumentare lo stipendio fino ad un massimo del 10% oltre i limiti stabiliti dall'art. 3;
- b) concedere l'anticipo di uno o più aumenti annuali;
- c) accordare una gratificazione straordinaria compresa tra il 2% e il 5% dello stipendio annuo, non assicurabile a cassa pensioni, oppure da 4 a 10 giorni di congedo pagato se le condizioni di servizio lo permettono.

<sup>2</sup>Le relative decisioni devono essere motivate segnatamente con i risultati delle qualificazioni periodiche che devono essere compilate per ogni dipendente.

<sup>3</sup>Il numero degli impiegati al beneficio degli aumenti di stipendio previsti dalla lettera a) non può superare il 25% del totale.

<sup>4</sup>Gli aumenti previsti al cpv. 1 lett. a) sono revocati quando l'impiegato è trasferito ad altre funzioni, riservato l'art. 11 della presente legge, o quando vengono meno i presupposti che li hanno giustificati.

### Casi eccezionali

**Art. 7b** <sup>[12]</sup> <sup>1</sup>In casi eccezionali, allo scopo di assicurarsi la collaborazione di persone di capacità eminenti o di conservarle al servizio dello Stato, il Consiglio di Stato può derogare alla classificazione della funzione e al massimo di stipendio previsto dalla presente legge. <sup>[13]</sup>  
2... <sup>[14]</sup>

### Aumenti annuali

**Art. 8** <sup>[15]</sup> <sup>1</sup>I dipendenti hanno diritto all'aumento annuale di stipendio previsto dall'art. <sup>[16]</sup>  
3.

<sup>2</sup>Tale aumento è concesso agli impiegati ogni dodici mesi di servizio fino al raggiungimento del massimo della rispettiva classe. <sup>[17]</sup>

3... <sup>[18]</sup>

<sup>4</sup>Il docente ha diritto all'inizio dell'anno scolastico all'aumento, se nel precedente anno scolastico ha compiuto ininterrottamente almeno 4 mesi di servizio: questa regola fa stato anche per le interruzioni di servizio non pagate.

**Art. 8bis** ... <sup>[19]</sup>

**Art. 9** ... <sup>[20]</sup>

### Promozione nei casi di funzioni alternative

**Art. 10** <sup>[21]</sup> Il Consiglio di Stato elabora le norme di promozione nei casi di funzioni per le quali sono previste classi alternative di stipendio.

### Stipendio:

#### a) nei casi di promozione, avanzamento o riclassificazione

**Art. 11** <sup>[22]</sup> <sup>1</sup>In caso di promozione, avanzamento o riclassificazione della funzione, il dipendente riceve lo stipendio calcolato secondo l'art. 7 della presente legge. Il nuovo stipendio non deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo.

#### b) in caso di trasferimento

<sup>2</sup>In caso di trasferimento a funzione di classe inferiore, lo stipendio è stabilito dai servizi centrali. Esso deve essere al minimo quello risultante dalla nuova classe con gli aumenti maturati nella classe precedente. <sup>[23]</sup>

3... <sup>[24]</sup>

**Art. 12** ... <sup>[25]</sup>

### Indennità per economia domestica

**Art. 13** <sup>[26]</sup> <sup>1</sup>Hanno diritto a un'indennità per economia domestica annua di fr. 1412.-- i dipendenti coniugati, i cui figli, di età inferiore ai dodici anni, danno diritto alle prestazioni previste dall'art. 14 della presente legge. <sup>[27]</sup>

<sup>2</sup>Hanno pure diritto all'indennità per economia domestica il coniuge superstite, il coniuge separato o divorziato, la nubile ed il celibe aventi a carico figli che adempiono i requisiti di cui al capoverso precedente. <sup>[28]</sup>

<sup>3</sup>Quando due dipendenti sono coniugati fra di loro, oppure separati o divorziati, è corrisposta una sola indennità.

<sup>4</sup>L'indennità è versata a partire dal mese in cui è celebrato il matrimonio o inizia l'obbligo di assistenza e termina alla fine del mese in cui cessa il fatto che dà diritto a tale indennità. Il diritto all'assegno, in caso di domanda tardiva, è riconosciuto soltanto per i 6 mesi che precedono la presentazione della domanda.

<sup>5</sup>Per gli altri dipendenti l'indennità di economia domestica è diminuita, rispetto al 1992, di un terzo per il 1993, di due terzi per il 1994 ed è abrogata interamente a decorrere dal 1995.

### Indennità per i figli

**Art. 14** <sup>1</sup>Il dipendente ha diritto agli assegni di famiglia previsti dalla legge sugli assegni di

famiglia dell'11 giugno 1996. [\[29\]](#)

2... [\[30\]](#)

3... [\[31\]](#)

4... [\[32\]](#)

5... [\[33\]](#)

6... [\[34\]](#)

**Art. 14bis** ... [\[35\]](#)

### **Gratificazioni per anzianità di servizio**

**Art. 15** <sup>1</sup>Dopo venti anni di servizio e successivamente ogni cinque anni, al dipendente può essere accordata una gratificazione pari a 4 settimane di congedo pagato; tale gratificazione può essere corrisposta anche se gli anni di servizio non sono stati prestati ininterrottamente. [\[36\]](#)

2... [\[37\]](#)

3... [\[38\]](#)

<sup>4</sup>Per stabilire l'anzianità di servizio i congedi non pagati concessi secondo gli art. 49 e 50 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti non sono computabili se in un anno civile ne vengono effettuati complessivamente meno di 30 giorni. [\[39\]](#)

<sup>5</sup>Tenuto conto delle esigenze di servizio, la gratificazione, su richiesta del dipendente, può essere distribuita al massimo sui 4 anni successivi all'anno di maturazione del diritto. [\[40\]](#)

<sup>6</sup>La supplenza dei docenti comunali in seguito alla concessione della gratificazione è a carico dello Stato nella misura stabilita per il sussidio scolastico. [\[41\]](#)

### **Indennità per supplenze**

**Art. 16** [\[42\]](#) <sup>1</sup>Il dipendente può essere incaricato dal Consiglio di Stato di supplire un altro di categoria superiore. Egli ha diritto, a contare dal primo giorno, a una indennità che non può superare tuttavia la differenza tra la classe di stipendio del supplente e quella del supplito secondo l'anzianità di servizio del supplente.

<sup>2</sup>L'indennità per supplenza inizia a decorrere dal settimo mese per le funzioni che implicano un onere di supplenza.

<sup>3</sup>Per gli impiegati la supplenza per il congedo annuale e per il servizio militare obbligatorio del supplito non dà diritto a compenso.

### **Compenso per sorpasso di orario**

**Art. 17** <sup>1</sup>Le ore di lavoro straordinario vengono recuperate con un uguale numero di ore di congedo, di regola entro il mese successivo. Quando il recupero non è possibile, esse danno diritto ad un'indennità pari al compenso orario calcolato sulla base dello stipendio mensile x

12. [\[43\]](#)

<sup>2</sup>Le ore di missione eccedenti l'orario normale di servizio si ritengono compensate con le diarie normali.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce norme particolari che regolano il diritto e l'ammontare delle indennità di picchetto, di servizio festivo e notturno. [\[44\]](#)

### **Indennità d'uscita in caso di scioglimento del rapporto d'impiego**

#### **a) Principio** [\[45\]](#)

**Art. 18** [\[46\]](#) <sup>1</sup>In caso di scioglimento del rapporto d'impiego per disdetta secondo l'art. 60 LORD, il dipendente ha diritto ad un'indennità d'uscita.

<sup>2</sup>Sino allo scadere del 49° anno di età, l'indennità riconosciuta al dipendente è calcolata secondo la formula seguente:

$\frac{18 \text{ mensilità} \times \text{anni interi di servizio prestati}}{30 \text{ anni di servizio}}$
---

Determinante ai fini del conteggio è l'ultimo stipendio mensile percepito, comprensivo

dell'indennità di economia domestica.

<sup>3</sup>Dal 50° al 59° anno di età compreso, il dipendente, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, ha diritto ad una rendita corrispondente all'1,5% dello stipendio assicurato alla cassa pensioni per ogni anno di servizio prestato. La rendita è aumentata di un importo uguale a quello previsto dagli art. 25 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LCP.

<sup>4</sup>Dal 60° anno di età sono applicabili le norme LCP.

<sup>5</sup>Le indennità per i docenti delle scuole elementari e delle scuole dell'infanzia sono suddivise fra lo Stato, il Comune o il Consorzio di Comuni nella proporzione in cui è fra essi suddiviso l'onere dello stipendio.

## **b) Rifiuto, riduzione e sospensione**

**Art. 18a** <sup>[47]</sup> <sup>1</sup>Se la disdetta è dovuta a colpa del dipendente, le prestazioni previste dall'art. 18 della presente legge possono essere rifiutate o ridotte. A tal fine si deve tener conto del grado di colpa, delle condizioni personali e dell'anzianità di servizio del dipendente.

<sup>2</sup>Tali prestazioni possono inoltre essere rifiutate, sospese o ridotte, secondo le modalità definite dal regolamento, quando il dipendente beneficia di prestazioni assicurative adeguate o trova un posto di lavoro adeguato nel settore pubblico o nel settore privato o rifiuta, senza motivi validi, un simile posto di lavoro. In questi casi il rifiuto o la sospensione della rendita di cui all'art. 18 cpv. 3 della presente legge possono essere compensati con un'indennità unica stabilita dal regolamento.

<sup>3</sup>Il dipendente deve essere sentito e può farsi assistere da un procuratore.

<sup>4</sup>La decisione di rifiuto, di riduzione o di sospensione delle prestazioni deve essere comunicata per iscritto e debitamente motivata.

## **Trasferte**

**Art. 19** Le indennità per operazioni e per missioni d'ufficio, per trasloco, per uso di macchine da scrivere, di biciclette, ecc., di proprietà del dipendente, sono regolate da speciali decreti esecutivi.

## **Esclusione dalla partecipazione a tasse e diritti**

**Art. 20** È esclusa ogni partecipazione del dipendente a tasse di cancelleria, sportule, tasse di certificati, multe, diritti di bollo, gratificazioni di ogni natura, ivi compresi i contributi che per qualsiasi titolo sono corrisposti da altre amministrazioni.

## **Trattenute sullo stipendio**

**Art. 21** <sup>[48]</sup> <sup>1</sup>Lo stipendio, escluse le indennità per economia domestica e quella per i figli, può essere trattenuto in compenso di quanto dovuto dal dipendente al datore di lavoro o alle istituzioni di previdenza per imposte, tasse, multe, ecc.

<sup>2</sup>Se non richiesta dall'interessato, la trattenuta deve essere preceduta da una diffida raccomandata al dipendente a voler procedere al pagamento di quanto dovuto entro un termine di 60 giorni, pena la trattenuta diretta dello stipendio.

## **Modalità di pagamento**

**Art. 22** <sup>[49]</sup> <sup>1</sup>I dodici tredicesimi dello stipendio e l'indennità familiare e per i figli sono pagati mensilmente.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce i modi e la scadenza mensile di pagamento dello stipendio, come pure la scadenza del pagamento della tredicesima mensilità. <sup>[50]</sup>

<sup>3</sup>... <sup>[51]</sup>

<sup>4</sup>Per stabilire il diritto alla tredicesima mensilità dello stipendio si tiene conto dell'entrata in servizio, nonché delle modificazioni e delle riduzioni di stipendio intervenute nel corso dell'anno. <sup>[52]</sup>

<sup>5</sup>Le riduzioni di stipendio dovute ad assenza per malattia od infortunio o per servizio militare obbligatorio, non sono considerate per il calcolo della tredicesima mensilità di stipendio. <sup>[53]</sup>

## **CAPITOLO II**

### **Stipendio in caso di assenza**

#### **a) Assenza per malattia o infortunio**

##### **1. diritto allo stipendio**

**Art. 23** <sup>[54]</sup> <sup>1</sup>In caso di malattia o infortunio non professionale, anche discontinui,

comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce l'intero stipendio per i primi 360 giorni di assenza e il 50% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal caso l'indennità per economia domestica e per figli non subisce riduzioni.

<sup>2</sup>Lo Stato ha la facoltà di far eseguire visite di controllo e può subordinare il diritto allo stipendio ad una visita medica da parte del medico cantonale o di un medico di fiducia dell'amministrazione.

<sup>3</sup>Al dipendente iscritto alla Cassa pensioni sono in ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di pensionamento.

<sup>4</sup>In caso di assenza per infortunio o malattia professionali o per evento di cui risponde l'assicurazione militare il dipendente percepisce l'intero stipendio per due anni.

<sup>5</sup>Le assenze dovute a tubercolosi sono equiparate a quelle causate da infortunio professionale se la malattia è stata contratta dopo l'inizio del rapporto di lavoro.

<sup>6</sup>Se dopo almeno due anni dall'inizio della prima assenza per malattia il dipendente riprende il lavoro in modo continuato per più di tre mesi, egli riacquista il diritto di ricevere lo stipendio in caso di assenza secondo i capoversi precedenti.

<sup>7</sup>Lo stipendio dei docenti per tutte le assenze durante l'anno scolastico, è calcolato in proporzione alla durata della scuola.

<sup>8</sup>Il diritto allo stipendio secondo i precedenti cpv. può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un'azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto. Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art. 37 LAINF e 7 della Legge federale sull'assicurazione militare.

**Art. 23bis** ... [\[55\]](#)

## Surrogazione

**Art. 24** [\[56\]](#) <sup>1</sup>Le indennità giornaliere o le rendite dell'assicurazione federale per l'invalidità spettano allo Stato rispettivamente al Comune o all'Amministrazione della Casa dei bambini ritenuto che lo stipendio previsto dall'art. 23 cpv. 1 sia pagato integralmente.

<sup>2</sup>Le indennità versate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e dall'assicurazione militare spettano allo Stato rispettivamente al Comune o all'Amministrazione della Casa dei bambini sino alla copertura dello stipendio corrisposto. Se essi sono superiori l'eccedenza spetta al dipendente.

<sup>3</sup>Le rendite (indennità uniche) versate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall'assicurazione militare federale sono computabili sul salario secondo lo speciale regolamento.

<sup>4</sup>Lo Stato subentra fino a copertura dello stipendio corrisposto nei diritti del dipendente contro il terzo responsabile. [\[57\]](#)

## Diritto alle indennità ai superstiti

**Art. 25** <sup>1</sup>Alla morte del dipendente i suoi superstiti, oltre alle eventuali prestazioni della Cassa pensioni, ricevono un'indennità unica pari a 1/4 dello stipendio annuo, compresi eventuali indennità di rincarato, supplementi, indennità familiare e per i figli. [\[58\]](#)

<sup>2</sup>Secondo questo articolo sono considerati superstiti. [\[59\]](#)

a) il coniuge.

b) i figli, nelle medesime condizioni stabilite dall'art. 14, primo capoverso;

c) ... [\[60\]](#)

## b) Assenza per servizio militare

### 1. diritto allo stipendio

**Art. 26** <sup>1</sup>Durante le assenze per servizio militare obbligatorio, protezione civile obbligatoria e servizio civile, i dipendenti hanno diritto: [\[61\]](#)

a. allo stipendio intero durante i corsi di ripetizione e per la durata di 30 giorni nel corso di un anno, durante la scuola reclute o altri corsi;

e in seguito:

b. al 75% dello stipendio se celibi, vedovi, separati o divorziati senza obblighi di assistenza;

c. al 90% dello stipendio se sposati oppure se celibi, vedovi, separati o divorziati con obblighi di assistenza;

d. ... [\[62\]](#)

2... [63]

3... [64]

## 2. Riduzioni speciali

**Art. 27** ... [65]

## 3. Eccezione

**Art. 28** ... [66]

## 4. Indennità per perdita di guadagno

**Art. 29** <sup>1</sup>L'indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro nella misura in cui questi versa lo stipendio al dipendente. [67]

2... [68]

3... [69]

## 5. Ripartizione della spesa

**Art. 30** La maggior spesa che i comuni sopportano per la supplenza dei docenti chiamati in servizio militare è rimborsata dallo Stato nella stessa misura stabilita per il versamento del sussidio sugli stipendi.

## 6. Servizio obbligatorio: definizione

**Art. 31** <sup>1</sup>Per servizio militare obbligatorio si intende il servizio prestato nell'esercito svizzero, segnatamente la scuola reclute, i corsi di ripetizione, di complemento e della Landsturm, corsi per il conseguimento di un grado e gli altri previsti dall'Ordinanza federale concernente i servizi di istruzione per ufficiali, gli altri corsi d'istruzione in genere, nonché i corsi del servizio femminile.

<sup>2</sup>Per servizio di protezione civile obbligatorio si intendono i corsi obbligatori previsti dalla legge federale sulla protezione civile.

<sup>3</sup>Per servizio civile si intende quello previsto dalla legge federale sul servizio civile sostitutivo. [71]

## 7. Servizio attivo

**Art. 31a** <sup>1</sup>Le norme circa lo stipendio in caso di servizio attivo sono stabilite da uno speciale decreto legislativo. [72]

### CAPITOLO III

#### Contestazioni di natura pecuniaria [73]

**Art. 32** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato decide sulle pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei dipendenti cantonali. [74]

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

**Art. 32a** <sup>1</sup>Il Municipio decide sulle pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei direttori, dei vicedirettori e di docenti delle scuole comunali. [75]

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

### CAPITOLO IV

#### Disposizioni penali

**Art. 33** ... [76]

### CAPITOLO V

#### Sussidi cantonali per le scuole elementari comunali e per le case dei bambini

**Art. 34** <sup>1</sup>Lo Stato versa ai Comuni un contributo annuo forfetario per sezione di scuola [77]

dell'infanzia e di scuola elementare; il contributo, comprensivo delle diverse attività di insegnamento, è commisurato in base ai criteri previsti dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. [\[78\]](#)

<sup>1bis</sup>Il Consiglio di Stato definisce annualmente il contributo forfetario riconosciuto per:

- ogni sezione di scuola dell'infanzia con refezione;
- ogni sezione di scuola dell'infanzia senza refezione;

- ogni sezione di scuola elementare. [\[79\]](#)

<sup>2</sup>L'onere a carico del Comune non può superare in nessun caso un importo pari al 10% dell'imposta cantonale determinata per il comune stesso nell'anno precedente.

<sup>3</sup>Contributi particolari per altri oneri che esulano da quanto previsto dal cpv. 1 sono decisi dal Consiglio di Stato e definiti dalle norme di applicazione. [\[80\]](#)

<sup>4</sup>Il sussidio cantonale, calcolato in base ai parametri indicati dai cpv. 1, 2 e 3, è ridotto del 10% limitatamente agli anni 2000, 2001 e 2002. [\[81\]](#)

**Art. 35** [\[82\]](#) Alle case dei bambini di istituzione privata lo Stato corrisponde sussidi nella misura del 50% e massima dell'80% della spesa indicata nell'articolo precedente, a seconda della potenzialità finanziaria dell'ente interessato.

**Art. 36** [\[83\]](#) I contributi e i sussidi di cui agli art. 34 e 35 sono versati in tre rate, rispettivamente nei mesi di febbraio, di luglio e di novembre.

## CAPITOLO VI

### Disposizioni transitorie e finali

#### Determinazione dei nuovi stipendi

**Art. 37** <sup>1...</sup> [\[84\]](#)

<sup>2</sup>A nessun dipendente può essere ridotto lo stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge per effetto dell'applicazione della stessa. [\[85\]](#)

<sup>3</sup>Per gli impiegati in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge resta applicabile l'attuale art. 8 cpv. 1 e 3. [\[86\]](#)

**Art. 38** ... [\[87\]](#)

**Art. 39** ... [\[88\]](#)

#### Disposizioni abrogate

**Art. 40** Con l'entrata in vigore di questa legge sono abrogati:

- a) il decreto legislativo del 6 ottobre 1947 che regola il pagamento degli stipendi durante il servizio militare;
- b) il decreto legislativo del 20 maggio 1952 concernente l'assegnazione di una indennità di carovita ai dipendenti dello Stato e ai docenti;
- c) il decreto legislativo 18 luglio 1949 che regola le indennità per viaggi di servizio;
- d) ... [\[89\]](#)

#### Entrata in vigore

**Art. 41** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1955.

#### N.B. Norme transitorie

- BU **1971**, 63 (21 dicembre 1970)

<sup>1</sup>Il datore di lavoro assume l'onere totale, fissato con il 100%, del finanziamento a Cassa pensioni degli aumenti di guadagni assicurati determinati dall'entrata in vigore delle modifiche precedenti. Il versamento avverrà globalmente, senza accreditamento sui singoli conti degli assicurati.

<sup>2</sup>Il datore di lavoro accredita sui singoli conti degli iscritti a Cassa risparmio un importo pari al 50% dell'aumento di stipendio intervenuto.

<sup>3</sup>Le pensioni di funzionari collocati a riposo nel periodo 2 luglio / 31 dicembre 1970 sono calcolate sul guadagno assicurato determinato dalla nuova scala stipendi e dalla nuova

classificazione.

4I funzionari dimissionari o licenziati nel secondo semestre del 1970 non hanno diritto ad alcuna retroattività.

5La percentuale d'aumento straordinario di stipendio attualmente concessa a norma dell'art. 7 bis LS decade con l'entrata in vigore della nuova scala stipendi, ritenuto che l'importo complessivo dello stipendio sin qui acquisito non deve subire decurtazioni.

- BU **1973**, 21 (19 dicembre 1972)  
L'onere del finanziamento a Cassa pensioni degli aumenti di guadagni assicurati determinati dall'entrata in vigore delle presenti modifiche, fissato con il 100%, è a carico dello Stato e dei dipendenti nella misura del 50% ciascuno.
- BU **1985**, 300 (10 giugno 1985)  
**Norme transitorie:** finanziamento aumento salario assicurato attivi  
Il datore di lavoro si assume l'onere totale per il finanziamento alla Cassa pensioni dell'aumento determinato dall'entrata in vigore della presente modificazione.  
Il finanziamento unico è pari all'1% del salario assicurato annuo al 1° luglio 1985.
- BU **1988**, 345 (25 ottobre 1988)
  1. Il datore di lavoro si assume l'onere totale per il finanziamento della Cassa pensioni determinato dall'entrata in vigore della presente modificazione come pure dall'integrazione dell'organico docenti nella scala degli stipendi unificata.
  2. Il finanziamento unico è pari al 111% dell'aumento dello stipendio assicurato.
  3. Agli impiegati che svolgono delle funzioni manuali per le quali la pianta e classificazione dei dipendenti dello Stato prevede l'attribuzione ad una classe inferiore o uguale alla 21a è concessa un'indennità fissa e straordinaria non assicurabile a Cassa pensioni dell'importo di fr. 1000.-- annui per gli anni 1988, 1989 e 1990. Tale supplemento sarà versato in aggiunta alla 13a mensilità. Il Consiglio di Stato determinerà le funzioni manuali che beneficeranno di tale supplemento.
- BU **1994**, 152 (19 aprile 1994)  
Il passaggio dall'insegnamento delle attività manuali e tessili all'insegnamento delle attività creative nella scuola elementare avverrà in modo graduale secondo un piano elaborato dal Dipartimento.

Pubblicata nel BU **1954**, 255.

---

[1] Numero dell'art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297.

[2] Art. modificato dalla L 17.12.1990; in vigore dal 1.1.1991 - BU 1991, 33.

[3] Art. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376 (v. anche BU 1987, 384 e BU 1988, 263).

[4] Cpv. modificato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376 (v. anche BU 1987, 384 e BU 1988, 263); precedenti modifiche: BU 1958, 4; BU 1962, 183; BU 1965, 79; BU 1971, 63; BU 1974, 129; BU 1980, 165; BU 1987, 238.

[5] Cpv. modificato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376; precedenti modifiche: BU 1965, 79; BU 1971, 63; BU 1974, 129.

[6] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.

[7] Cpv. introdotto dalla L 14.12.2004; in vigore dall'11.2.2005 - BU 2005, 53.

[8] Art. abrogato dalla L 4.2.1969; in vigore dal 1.1.1969 - BU 1969, 49.

[9] Art. abrogato dalla L 21.12.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 63.

[10] Art. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.

[11] Numero dell'art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; precedenti modifiche: BU 1960, 205; BU 1962, 183; BU 1965, 79; BU 1971, 63; BU 1973, 21; BU 1987, 376 e 384; BU 1988, 263; BU 1993, 49.

- [12] Numero dell'art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; precedenti modifiche: BU 1960, 205; BU 1971, 63.
- [13] Cpv. modificato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [14] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [15] **Art. sospeso per l'anno 2005 - BU 2005, 58; fanno eccezione i direttori, i vicedirettori e i docenti delle scuole cantonali.** Precedenti sospensioni: BU 1997, 61 e 405.
- [16] Cpv. modificato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [17] Cpv. modificato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376; precedenti modifiche: BU 1962, 183; BU 1965, 79; BU 1969, 49; BU 1976, 19.
- [18] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [19] Art. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [20] Art. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [21] Art. modificato dalla L 21.12.1970; in vigore dal 1.1.1971 - BU 1971, 63; precedente modifica: BU 1960, 205.
- [22] Cpv. modificato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376; precedente modifica: BU 1958, 46.
- [23] Cpv. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 237 e 297; precedente modifica: BU 1987, 376.
- [24] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [25] Art. abrogato dalla L 10.9.1962; in vigore dal 1.7.1962 - BU 1962, 183.
- [26] Art. modificato dalla L 15.12.1992; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 49; precedenti modifiche: BU 1965, 79; BU 1969, 49; BU 1971, 63; BU 1973, 21; BU 1976, 19; BU 1977, 15; BU 1981, 177; BU 1981, 178; BU 1987, 376; BU 1988, 345; BU 1989, 207.
- [27] Cpv. modificato dalla L 19.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1997, 61; precedente modifica BU 1995, 237 e 297.
- [28] Cpv. modificato dalla L 19.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1997, 61; precedente modifica BU 1995, 237 e 297.
- [29] Cpv. modificato dalla L 11.6.1996; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 13; precedenti modifiche: BU 1965, 79; BU 1969, 49; BU 1971, 63; BU 1973, 21; BU 1976, 19; BU 1977, 15; BU 1981, 178; BU 1982, 317; BU 1987, 376.
- [30] Cpv. abrogato dal DL 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 113; precedenti modifiche: BU 1965, 79; BU 1976, 19; BU 1987, 376.
- [31] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [32] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [33] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [34] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [35] Art. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [36] Cpv. modificato dalla L 17.12.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 44; precedenti modifiche: BU 1962, 183; BU 1969, 49; BU 1973, 21; BU 1976, 19; BU 1987, 376; BU 1988, 58.
- [37] Cpv. abrogato dalla L 17.12.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 44; precedenti modifiche: BU 1962, 183; BU 1969, 49; BU 1976, 19.
- [38] Cpv. abrogato dalla L 17.12.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 44; precedenti modifiche: BU 1965, 79; BU 1969, 49; BU 1976, 19.
- [39] Cpv. modificato dalla L 17.12.1998; in vigore dal 1°1.1999 - BU 1999, 44; precedenti modifiche: BU 1969, 49; BU 1976, 19.
- [40] Cpv. modificato dalla L 17.12.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 44; precedenti modifiche: BU 1981, 117; BU 1987, 376.

- [41] Cpv. modificato dalla L 17.12.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 44; introdotto dalla L 20.4.1998 - BU 1998, 183.
- [42] Art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 237 e 297; precedenti modifiche: BU 1962, 183; BU 1965, 79.
- [43] Cpv. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 237 e 297; precedente modifica: BU 1987, 376.
- [44] Cpv. introdotto dalla L 30.6.1981; in vigore dal 1.1.1981 - BU 1981, 177.
- [45] Nota marginale modificata dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1°9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 237 e 297.
- [46] Art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 237 e 297; precedente modifica: BU 1987, 376.
- [47] Art. introdotto dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 237 e 297.
- [48] Art. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [49] Cpv. modificato dalla L 9.12.1975; in vigore dal 1.1.1976 - BU 1976, 19; precedente modifica: BU 1973, 21.
- [50] Cpv. modificato dalla L 9.12.1975; in vigore dal 1.1.1976 - BU 1976, 19; introdotto dalla L 19.12.1972 - BU 1973, 21.
- [51] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [52] Cpv. introdotto dalla L 30.6.1981; in vigore dal 1.1.1981 - BU 1981, 177.
- [53] Cpv. introdotto dalla L 30.6.1981; in vigore dal 1.1.1981 - BU 1981, 177.
- [54] Art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 237 e 297; precedenti modifiche: BU 1958, 46; BU 1971, 63; BU 1972, 217; BU 1976, 19; BU 1987, 376.
- [55] Art. abrogato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 237 e 297.
- [56] Art. modificato dalla L 30.6.1981; in vigore dal 1.1.1981 - BU 1981, 177; precedente modifica: BU 1962, 183.
- [57] Cpv. introdotto dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [58] Cpv. modificato dalla L 9.12.1975; in vigore dal 1.1.1976 - BU 1976, 19; precedente modifica: BU 1973, 21.
- [59] Cpv. modificato dalla L 9.12.1975; in vigore dal 1.1.1976 - BU 1976, 19; introdotto dalla L 25.3.1965 - BU 1965, 79.
- [60] Lett. abrogata dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [61] Cpv. modificato dalla L 5.12.2000; in vigore dal 9.2.2001- BU 2001, 31; precedenti modifiche: BU 1976, 19; BU 1987, 376.
- [62] Lett. abrogata dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [63] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [64] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [65] Art. abrogato dalla L 9.12.1975; in vigore dal 1.1.1976 - BU 1976, 19.
- [66] Art. abrogato dalla L 24.11.87; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [67] Cpv. modificato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376; precedente modifica: BU 1976, 19.
- [68] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [69] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [70] Art. modificato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376; precedente modifica: BU 1976, 19.

- [71] Cpv. introdotto dalla L 5.12.2000; in vigore dal 9.2.2001 - BU 2001, 31.
- [72] Numero dell'art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore 1.1.1996 - BU 1995, 237; introdotto dalla L 9.12.1975 - BU 1976, 19.
- [73] Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24.
- [74] Art. reintrodotta dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24; precedente modifica: BU 1971, 63.
- [75] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24.
- [76] Art. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [77] Art. modificato dalla L 31.3.1982; in vigore dal 1.9.1982 - BU 1982, 101; precedenti modifiche: BU 1958, 187; BU 1965, 79.
- [78] Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 447; precedenti modifiche: BU 1997, 401; BU 2002, 444.
- [79] Cpv. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 447.
- [80] Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 447; precedenti modifiche: BU 1986, 105; BU 1994, 151 e 152; BU 1996, 132.
- [81] Cpv. modificato dalla L 16.12.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 2000, 35; introdotto dalla L 17.12.1998 - BU 1999, 45.
- [82] Art. modificato con la votazione popolare 5.10.1958; in vigore dal 1.9.1958 - BU 1958, 187.
- [83] Art. modificato con la votazione popolare 5.10.1958; in vigore dal 1.9.1958 - BU 1958, 187.
- [84] Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [85] Cpv. introdotto dalla L 25.3.1965; in vigore dal 1.9.1964 - BU 1965, 79.
- [86] Cpv. introdotto dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.
- [87] Art. divenuto privo d'oggetto, siccome il suo disposto è stato trasferito al cpv. 2 dell'art. 37 - BU 1965, 79.
- [88] Art. abrogato dalla L 25.3.1965; in vigore dal 1.1.1964 - BU 1965, 79.
- [89] Lett. abrogata dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9. 1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 237 e 297.